

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 9 marzo 2026, n. 6

“Istituzione della giornata regionale della memoria delle regie patenti del 1848”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto e in attuazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo, promuove la cultura del riconoscimento delle libertà di coscienza, di religione e di pensiero.
2. La Regione, in attuazione dell'articolo 19 della Costituzione, promuove il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
3. La Regione, in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto, favorisce la conoscenza della storia piemontese, in particolare del lungo e travagliato percorso di riconoscimento dei diritti di cittadinanza delle minoranze religiose.

Art. 2.

(Istituzione della giornata regionale della memoria delle regie patenti del 1848)

1. La Regione istituisce la giornata regionale della memoria delle regie patenti del 1848, da celebrarsi ogni anno il 17 febbraio, in ricordo della firma da parte di Carlo Alberto delle regie lettere patenti che ponevano fine a secoli di discriminazione e persecuzione, riconoscendo i diritti civili e la cittadinanza alle persone appartenenti alla minoranza religiosa valdese, nonché, il 29 marzo 1848, a quelle di religione ebraica.
2. In un'Italia in cui le identità religiose e culturali sono in continua evoluzione, la Regione sottolinea il principio dell'eguale libertà delle confessioni religiose e il carattere di laicità delle istituzioni pubbliche.

Art. 3.

(Iniziative e attività di promozione della giornata regionale della memoria delle regie patenti del 1848)

1. La Regione, in occasione della giornata regionale della memoria delle regie patenti del 1848, promuove iniziative e attività di:
 - a) informazione, sensibilizzazione, formazione e cura della memoria storica delle libertà riconosciute nel 1848 in Piemonte, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni;
 - b) conoscenza dei luoghi del Piemonte, storicamente e culturalmente significativi nel percorso di riconoscimento dei diritti delle minoranze religiose;
 - c) promozione del valore della libertà di coscienza, di religione e di pensiero, con particolare riferimento ai paesi del mondo in cui la libertà religiosa è ancora negata e alle fedi religiose che in Italia non hanno ancora ottenuto un riconoscimento.

2. La Regione, in occasione della giornata regionale della memoria delle regie patenti del 1848, valorizza le celebrazioni e le iniziative culturali promosse dalla comunità valdese, dalla comunità ebraica del Piemonte e dalle altre minoranze religiose presenti sul territorio.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Centro Gianni Oberto, istituito con legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto), approva annualmente il programma delle iniziative e attività della giornata regionale della memoria delle regie patenti del 1848.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Al finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge, si provvede con le risorse già disponibili nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, a valere sul capitolo 170000, nel quale sono stanziato le risorse trasferite annualmente dalla Giunta al Consiglio regionale, senza maggiori oneri per il bilancio regionale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sulla base della programmazione delle attività, è autorizzato ad adottare gli atti relativi al finanziamento delle attività previste in attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 marzo 2026

Alberto Cirio

Proposta di legge n. 38

"Istituzione della giornata regionale della memoria delle Regie Patenti del 1848"

- Presentata dalle Consigliere Canalis, Pompeo e dai Consiglieri regionali Avetta, Rossi, Valle il 2 settembre 2024.
- Assegnata in sede referente alla VI Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 17 settembre 2024.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato all'unanimità dalla Commissione referente l'8 gennaio 2026 con relazione di maggioranza di Marina BORDESE e relazione di minoranza di Monica CANALIS.
- Approvata in Aula il 24 febbraio 2026, con 32 voti favorevoli.

NOTE PDL 38

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 19 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

"Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume."

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 7 (Patrimonio culturale)

1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.
2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.
3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.
4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.
5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi."